

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 svolta con modalità telematica tramite piattaforma MePa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Napoli - Museo e Real Bosco di Capodimonte Casino dei Principi: "Adegualiamenti funzionali e strutturali, potenziamenti impiantistici, allestimento opere nuove sezioni museali per l'arte contemporanea all'interno della Palazzina dei Principi" - CUP F69G19000670001 (MASTER) e F69D24000590006 (delibera CIPE)

QUESITI E RISPOSTE

Quesito 1:

Relativamente alla garanzia provvisoria di cui al punto 10 del Disciplinare di gara, con la presente siamo a chiedere conferma che la richiesta dell'impegno a rilasciare la garanzia definitiva e la riduzione per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 106, comma 8 del 50% siano da considerarsi refusi, in quanto con il D.Lgs. 36/2023 l'impegno di cui sopra non è più necessario e la riduzione per il possesso della certificazione del sistema di qualità è del 30%. Chiediamo inoltre se la medesima garanzia possa essere ridotta ulteriormente del 10% in caso di fideiussione gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente e del 20% in caso di possesso di una o più certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13. In attesa di un Vs. cortese riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Risposta:

Buongiorno, in riscontro al quesito di cui sopra si conferma che l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva non è più richiesto dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Per quanto attiene alle modalità di riduzioni della garanzia provvisoria si rinvia, così come previsto nel Disciplinare di gara, alle disposizioni dettate dall'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
Si precisa che la garanzia dovrà riportare il CIG della procedura.

Quesito 2:

Si chiede se un'impresa mandante che intende assumere l'esecuzione degli impianti tecnologici qualificata SOA in categoria OG11 classifica IV possa utilizzare la propria qualificazione nelle categorie OS28 classifica IV-BIS - OS30 classifica III-BIS e OS3 classifica IV per coprire il requisito richiesto in OG11 dal bando di gara. Distinti saluti

Risposta:

Buongiorno, in riscontro al quesito di cui sopra si precisa che il bando di gara prevede il possesso della categoria OG11 classifica V. Si evidenzia sul punto che come da normativa in materia qualora l'operatore economico non sia in possesso dello specifico requisito previsto da Bando può far ricorso all'istituto del subappalto necessario/qualificante. L'impresa qualificata in OG11 classifica IV non



può coprire il requisito OG11 mediante la propria qualificazione in OS28 IV-bis, OS30 III-bis e OS3 IV

Quesito 3:

Buongiorno è possibile fare il subappalto qualificante per le categorie OS-2A, OS25 e OS6 essendo in possesso di categoria SOA OG2 cl. VIII, inoltre si chiede se bisogna indicare la terna di subappaltatori già in fase di gara oppure solo l'aggiudicazione. Distinti saluti

Risposta:

Buongiorno, in riscontro al quesito di cui sopra si conferma la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante per le categorie OS-2A, OS25 e OS6 così come previsto dal Disciplinare e dalla normativa in materia. Si precisa che il ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di domanda di partecipazione e nel DGUE. In sede di gara non è richiesta l'indicazione della terna, ma solo l'indicazione delle lavorazioni che si intende subappaltare.

Quesito 4:

Spett.le S.A. con la presente si richiede il rilascio dell'elaborato "ARC_PRD_Abaco Prodotti e Materiali", citato a pag. 110, riga 9, della Relazione Tecnica Generale (Elaborato 005_MUCAP_NA_E_0_GEN_REP_00_005_r00) quale parte integrante del progetto esecutivo. Trattandosi di documentazione necessaria ai fini della corretta valutazione della procedura, si chiede cortesemente di voler procedere alla relativa trasmissione

Risposta:

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che l'elaborato "ARC_PRD_Abaco Prodotti e Materiali" per mero errore materiale citato a pag. 110, riga 9, della Relazione Tecnica Generale non fa parte della documentazione progettuale, che è stata integralmente resa disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale. La corretta e compiuta individuazione dei prodotti e dei materiali oggetto dell'appalto, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, quantità e prezzi, è integralmente ricavabile dagli elaborati contabili del progetto esecutivo — segnatamente il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco dei Prezzi Unitari, le Analisi dei Prezzi ove presenti e le relative Specifiche Tecniche di Capitolato

Quesito 5:

Gentili Signori si rileva che il richiamo contenuto all'art. 10 del Disciplinare, secondo cui la riduzione del 50% sarebbe correlata al possesso della certificazione del sistema di qualità, non appare coerente con la disciplina di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Si chiede pertanto di chiarire quali siano le effettive riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria e quale importo debba essere prestato da un operatore economico in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 e degli ulteriori requisiti eventualmente rilevanti ai sensi della citata disposizione normativa. Grazie, cordiali saluti

Risposta:

In risposta al quesito di cui sopra si rinvia alla risposta data al quesito n. 1



Quesito 6:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, alla previsione relativa al possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 – Certificazione della parità di genere, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire quanto segue. In caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio stabile in RTI, con indicazione delle consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, si chiede se il requisito relativo al possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 debba essere posseduto: Direttamente dal consorzio concorrente oppure è sufficiente che sia posseduto dalla sola mandante o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.

Risposta:

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che il requisito della certificazione UNI/PdR 125:2022 è elemento premiale (W.2e.1, 2 punti) e non requisito di ammissione. Per il consorzio stabile il punteggio spetta se la certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrice.

Quesito 7:

Nel Disciplinare di gara, a pag. 32, è richiesto di redigere un computo metrico estimativo delle opere offerte. Si formulano i seguenti quesiti:

- Il computo metrico estimativo delle miglorie deve essere inserito nell'offerta tecnica o nell'offerta economica? Considerato che il computo contiene necessariamente riferimenti economici, si chiede dove debba essere inserito al fine di evitare che la sua presenza nell'offerta tecnica possa comportare l'esclusione dalla gara.
- Nel caso in cui una migloria sostituisca una lavorazione o una tecnologia già prevista nel progetto, come deve essere indicata nel computo metrico estimativo, affinché sia chiaro che la relativa lavorazione sarà contabilizzata e pagata in sostituzione di quella prevista a progetto

Risposta:

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce che il computo metrico delle miglorie va inserito nella sola busta C – Offerta economica, restando la busta B priva di ogni dato economico a pena di esclusione. Le miglorie sostitutive vanno rappresentate per raffronto (voce sostituita in detrazione, voce migliorativa in aggiunta, saldo differenziale), con attestazione della contabilizzazione in sostituzione a invarianza del corrispettivo, prezzi da Prezzario Regionale o analisi prezzi per le voci nuove, fermo restando che il progetto non è suscettibile di modifiche.

Quesito 8:

Spett.le, con riferimento al criterio relativo alle “Qualifiche ed esperienza specifica del personale (direttore tecnico, direttore di cantiere e staff operativo aziendale) maturata nella realizzazione di lavori di restauro e valorizzazione di appalti simili, su complessi monumentali soggetti a tutela ex lege 42/2004 di analoga tipologia a quella in appalto” e, in particolare, alla richiesta di “descrizione



di almeno n. 5 esperienze pregresse di analoga tipologia a quella in appalto”, si chiede di precisare se il numero minimo di n. 5 esperienze pregresse debba intendersi: 1. come n. 5 esperienze complessive, idonee a dimostrare l’esperienza maturata dal personale che sarà impiegato nell’esecuzione dell’appalto (direttore tecnico, direttore di cantiere e staff operativo aziendale);

oppure

2. come n. 5 esperienze per ciascuna delle figure professionali sopra indicate (direttore tecnico, direttore di cantiere e staff operativo aziendale), per un totale minimo di n. 15 esperienze. Si chiede, pertanto, di voler chiarire l’esatta modalità di computo delle esperienze richieste. In attesa di riscontro, cordiali saluti

Risposta:

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che come previsto dal criterio W.2c, sub-criterio W.2c1 non è richiesta indicazione di un numero minimo di esperienze pregresse, mentre per il sub-criterio W.2c2, l’operatore dovrà descrivere almeno 5 esperienze complessive pregresse di analoga tipologia a quella in appalto. Non è richiesta la dimostrazione di 5 esperienze per ciascuna delle figure professionali.

Quesito 9:

Gentilissimi, si rileva che il richiamo contenuto all'art. 10 del Disciplinare, secondo cui la riduzione del 50% sarebbe correlata al possesso della certificazione del sistema di qualità, non appare coerente con la disciplina di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. Si chiede pertanto di chiarire quali siano le effettive riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria e quale importo debba essere prestato da un operatore economico in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 e degli ulteriori requisiti eventualmente rilevanti ai sensi della citata disposizione normativa.

Risposta:

In riscontro al quesito di cui sopra si rinvia alla risposta data al quesito n. 1

Quesito 10:

Si richiede cortesemente la messa a disposizione delle schede di restauro previste dal Progetto Esecutivo, non rinvenute tra la documentazione pubblicata. In particolare, si richiedono le schede di progetto per il restauro delle superfici, espressamente richiamate nella Relazione Specialistica sul Restauro. Saluti

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che le specifiche di restauro delle superfici sono contenute nell'elaborato MUCAP_NA_E_0_GEN_REP_00_008_r00 — «Relazione Specialistica del Restauro», parte integrante del progetto esecutivo e regolarmente reperibile sulla Piattaforma M.e.PA. Non è pertanto prevista alcuna scheda separata ulteriore.

Quesito 11:

Relativamente alla possibilità di ricorrere al subappalto necessario del 100% delle opere ricadenti nella categoria scorporabile subappaltabile OS2A, viste le indicazioni del disciplinare di gara e



all'art.1.4 del CSA, si chiede di sapere se il concorrente non in possesso dello specifico requisito, possa partecipare alla procedura formulando dichiarazione di subappalto necessario in quanto in possesso dei requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 All.II.12 del Codice appalti il concorrente privo della qualificazione alla categoria scorporabile può partecipare alla procedura, purché sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente in misura sufficiente a coprire, oltre all'importo della prevalente, anche l'importo della categoria scorporabile non posseduta, nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Quesito 12:

Buonasera, Con riferimento al sub-criterio W.2C2, si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione dell'esperienza analoga, debbano essere considerati esclusivamente i lavori ultimati e regolarmente eseguiti alla data di presentazione dell'offerta, oppure se possano essere presi in considerazione anche lavori attualmente in corso di esecuzione, purché regolarmente affidati e in possesso delle caratteristiche richieste dal suddetto sub-criterio. Distinti saluti

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra, si chiarisce che con riferimento al sub-criterio W.2C2 saranno valutate unicamente le esperienze pregresse e per esse i lavori ultimati e regolarmente eseguiti alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito 13:

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di voler chiarire e confermare il contenuto della documentazione da inserire nella Busta B – Offerta Tecnica, di cui al punto 17 del Disciplinare di gara (pagg. 28-30). In particolare, si rileva che tra gli elaborati espressamente richiesti per la suddetta busta non è ricompreso il Computo Metrico Estimativo delle migliorie, corredato dalle eventuali Analisi Prezzi per le lavorazioni non previste dal vigente Prezzario Regionale, come richiesto espressamente a pag. 32 del Disciplinare, al punto b) – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, che prevede quanto segue: "Tutte le migliorie proposte dovranno essere corredate da un apposito Computo Metrico Estimativo delle opere offerte, redatto con le medesime modalità del computo metrico di progetto. I prezzi unitari dovranno essere desunti dal Prezzario Regionale vigente; in caso di lavorazioni non previste, il concorrente dovrà procedere alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi analitica, garantendo che ogni prestazione aggiuntiva sia analizzata a misura e priva di oneri riflessi per la Stazione Appaltante." Considerato che il suddetto elaborato contiene valori economici, si chiede di confermare se tale elaborato debba essere inserito nella busta b- Offerta Tecnica oppure nella busta c- offerta economica. Cordiali saluti

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra si rinvia alla risposta al quesito n. 7

**Quesito 14:**

La scrivente impresa è in possesso, come da Attestazione SOA, delle seguenti categorie:

- OG2 – classifica VII (categoria prevalente);
- OG11 – classifica III;
- OS2-A – classifica VI;
- OS25 – classifica III-bis;
- OG1 – classifica IV.

Considerato che la gara richiede la categoria OG11 – classifica V, si chiede se sia possibile soddisfare tale requisito mediante la costituzione di un ATI con (*omissis*), la quale, come da Attestazione SOA, possiede:

- OG11 – classifica II;
- OS3 – classifica III;
- OS28 – classifica V;
- OS30 – classifica III.

Si chiede, pertanto, se sia possibile integrare la qualificazione posseduta dalla scrivente in OG11 – classifica III attraverso le qualificazioni possedute da (*omissis*), sia nella OG11 – classifica II, sia nelle categorie OS3, OS28 e OS30, quali categorie specialistiche ricomprese nella categoria OG11, al fine di soddisfare complessivamente il requisito OG11 – classifica V richiesto dalla gara. In attesa di un gentile riscontro, Cordiali Saluti.

Risposta

In riscontro al quesito si precisa che l'impresa non può coprire il requisito OG11 mediante la propria qualificazione in OS3, OS28 e OS30.

Si evidenzia che il requisito OG11 classifica V può essere soddisfatto: (a) mediante possesso diretto, da parte di uno dei componenti, della qualificazione OG11 nella classifica adeguata (V), ovvero mediante somma di qualificazioni OG11 dei componenti del raggruppamento verticale che raggiunga — computato il quinto e fermo il minimo di un quinto per ciascuno — l'importo della categoria; (b) mediante subappalto necessario/qualificante della OG11 a impresa qualificata nella classifica adeguata da indicare obbligatoriamente in offerta e nel DGUE, nei limiti dell'art. 119 del Codice; restando in ogni caso i requisiti delle scorporabili non possedute copribili con riferimento alla categoria prevalente OG2 entro i limiti di classifica.

Quesito 15:

Con riferimento al punto 19.b del Disciplinare di Gara ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), laddove viene richiesto che le migliori siano corredate da un apposito Computo Metrico Estimativo con l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente e l'analisi dei nuovi prezzi, si formulano le seguenti osservazioni. Riteniamo che tale prescrizione presenti profili di criticità e possibili refusi in quanto l'offerta tecnica ha natura esclusivamente qualitativa e descrittiva; l'introduzione di computi metrici estimativi, prezzi unitari e analisi prezzi introduce elementi di natura economica all'interno della busta tecnica, in potenziale contrasto con il principio di segretezza dell'offerta economica e di non commistione. Tanto premesso, si chiede alla gentile Stazione Appaltante di confermare che trattasi di refuso e che, la richiesta del computo metrico estimativo debba intendersi integralmente



stralciata dalle prescrizioni dell'offerta tecnica, essendo l'offerta stessa valutabile sulla base delle sole relazioni tecniche descrittive ed elaborati grafici. Cordiali saluti

Risposta

In riscontro al quesito si rinvia alla risposta data al quesito n. 7

Quesito 16:

PRIMO: Con riferimento al paragrafo 5.2.3 della Relazione tecnica generale, nel quale viene richiamato l'allegato "ARC_PRD, Abaco Prodotti e Materiali", si chiede di indicare il relativo codice elaborato e di renderlo disponibile, non risultando lo stesso ricompreso nell'Elenco Elaborati e nella documentazione di gara pubblicata. In alternativa, si chiede di confermare che tale richiamo debba intendersi riferito agli abachi, alle schede tecniche e agli elaborati progettuali già pubblicati

SECONDO: Con riferimento al criterio W.2d e alla relazione prevista al punto 17 del disciplinare, si chiede di confermare quale disciplina CAM edilizia debba essere assunta a riferimento, considerato che il disciplinare richiama il D.M. 11 ottobre 2017, mentre il progetto esecutivo risulta validato in data 22 aprile 2026, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24 novembre 2025. Si chiede inoltre di specificare il metodo di determinazione dell'incidenza dei beni dotati di EU Ecolabel sul totale, chiarendo se debba essere calcolata sul valore economico, sulle quantità o sul numero delle forniture.

Risposta

In riscontro al primo punto del quesito si rinvia alla risposta data al quesito n. 4.

In riscontro al secondo punto del quesito si precisa che la disciplina CAM applicabile è quella vigente alla validazione del progetto (22 aprile 2026), ossia il D.M. 24 novembre 2025. L'incidenza dei beni EU Ecolabel (W.2d1) è calcolata sul valore economico, quale rapporto tra il valore dei beni Ecolabel e il valore totale dei beni impiegati.

Quesito 17:

Spett.le, si chiede se l'operatore economico qualificato per la prevalente, possa subappaltare al 100% le categorie scorporabili (non possedute) o all'inverso, qualificandosi attraverso la prevalente debba limitare il subappalto al 49,99%. In attesa di riscontro, cordiali saluti

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che l'operatore economico qualificato per la categoria prevalente può subappaltare al 100% le categorie scorporabili non possedute, mediante subappalto necessario/qualificante nel rispetto delle condizioni previste dal Codice degli appalti.

Quesito 18:

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, l'operatore economico (*omissis*), formula i seguenti quesiti.

Quesito n. 1 – Criterio di valutazione W.2e "Sostenibilità sociale". Nel Disciplinare di gara, a pag. 36, con riferimento al criterio di valutazione W.2e – Sostenibilità sociale, si rileva una discordanza nell'indicazione del punteggio massimo attribuibile: nella prima colonna della tabella è riportato un



punteggio pari a 5, mentre nell'ultima colonna è indicato un punteggio pari a 2. Si chiede pertanto di chiarire quale dei due punteggi debba essere considerato corretto ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica.

Quesito n. 2 – Elaborato "ARC_PRD – Abaco Prodotti e Materiali". Nella Relazione Tecnica Generale identificata come MUCAP_NA_E_0_GEN_REP_00_005_r00 è richiamato l'elaborato "ARC_PRD – Abaco Prodotti e Materiali". Tuttavia, tale elaborato non risulta presente nell'elenco elaborati riportato nel documento MUCAP_NA_E_MN_GEN_LOP_00_001_r00, né risulta disponibile tra la documentazione di gara. Si chiede di indicare dove sia possibile reperirlo, al fine di consentirne la consultazione e la corretta predisposizione dell'offerta tecnica. Cordiali saluti.

Risposta

In riscontro al primo quesito si precisa che il Punteggio massimo del criterio W.2e "Sostenibilità sociale" è pari a 2 punti.

In ordine al secondo quesito si veda la risposta data al quesito n. 4.

Quesito 19:

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, l'operatore economico (*Omissis*) in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: * OG2 – classifica VII (categoria prevalente); * OG11 – classifica III; * OS2-A – classifica VI; * OS25 – classifica III-bis; * OG1 – classifica IV; premesso che il punto 3.1 del Disciplinare di Gara prevede le seguenti qualificazioni: * OG2 – categoria prevalente, classifica VII; * OS2-A – categoria scorporabile, classifica IV; * OG11 – categoria scorporabile, classifica V; * OS25 – categoria scorporabile, classifica I; considerato che la scrivente impresa: * risulta in possesso della qualificazione richiesta per la categoria prevalente OG2 classifica VII; * risulta in possesso della categoria OG11 classifica III, inferiore alla classifica V richiesta dal Disciplinare; con la presente è a richiedere un chiarimento in merito alla modalità di copertura del requisito relativo alla categoria scorporabile OG11. In particolare, si chiede di confermare se l'impresa possa utilizzare la qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG2 classifica VII, con l'applicazione dell'incremento del quinto previsto dalla normativa vigente, al fine di coprire la quota di importo della categoria OG11 eccedente l'importo qualificato dalla propria classifica OG11 III. Pertanto, si chiede di confermare se sia ammesso partecipare alla procedura dichiarando di: * eseguire direttamente le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 per la quota coperta dalla propria qualificazione OG11 classifica III; * utilizzare la qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG2 classifica VII, incrementata nei limiti consentiti dalla normativa, per la copertura della restante quota di importo della categoria OG11; senza dover ricorrere al subappalto necessario/qualificante per la parte eccedente la propria qualificazione OG11. Qualora tale interpretazione non fosse ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante, si chiede cortesemente di precisare la corretta modalità di partecipazione e, in particolare, se il ricorso al subappalto necessario/qualificante debba riguardare: * l'intero importo della categoria OG11, nonostante l'impresa sia già in possesso della qualificazione OG11 classifica III; oppure * esclusivamente la parte eccedente la capacità qualificatoria derivante dalla propria attestazione OG11 classifica III. Si chiede, inoltre, di chiarire se, nell'ipotesi in cui sia necessario ricorrere al subappalto necessario/qualificante, sia obbligatorio indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo del subappaltatore qualificato in possesso di attestazione SOA OG11, oppure se sia sufficiente dichiarare in fase di gara la volontà di ricorrere al subappalto, rinviando l'individuazione



del subappaltatore ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro, necessario al fine di predisporre correttamente la documentazione di partecipazione alla procedura. Cordiali saluti.

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra, rinviando a quanto già chiarito in risposta ai quesiti nn. 2 e 14. si precisa che il requisito OG11 classifica V può essere soddisfatto: (a) mediante possesso diretto, da parte di uno dei componenti, della qualificazione OG11 nella classifica adeguata (V), ovvero mediante somma di qualificazioni OG11 dei componenti del raggruppamento verticale che raggiunga — computato il quinto e fermo il minimo di un quinto per ciascuno — l'importo della categoria; (b) mediante subappalto necessario/qualificante della OG11 a impresa qualificata nella classifica adeguata da indicare obbligatoriamente in offerta e nel DGUE, nei limiti dell'art. 119 del Codice; restando in ogni caso i requisiti delle scorporabili non possedute copribili con riferimento alla categoria prevalente OG2 entro i limiti di classifica.

Si precisa inoltre che il subappalto si configura come istituto destinato ad operare nei limiti del “deficit di qualificazione” del concorrente. Nella normativa non vi è alcun obbligo di subappalto qualificatorio integrale, né un divieto di subappalto qualificatorio “frazionato”. Il codice si limita a consentire, quando il concorrente – qualificato per la “sola categoria prevalente” – sia “privo delle relative adeguate qualificazioni”, il ricorso al subappalto anche per le lavorazioni delle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, ma -nel caso in cui il concorrente sia qualificato anche per le categorie specialistiche in misura non sufficiente- non vieta di limitare il subappalto alla quota di qualificazione non posseduta.

Quesito 20:

Si chiede a codesta spett.e Amministrazione di chiarire i seguenti quesiti:

1) la categoria OG11 può essere subappaltata al 100%?

2) Con riferimento al criterio premiante W.2d1, il disciplinare di gara richiede l'indicazione dell'incidenza percentuale dei prodotti muniti di certificazione Ecolabel. Considerato che il marchio Ecolabel UE, quale etichetta ambientale di Tipo I conforme alla norma UNI EN ISO 14024, trova applicazione esclusivamente per specifici gruppi di prodotti e interessa, pertanto, un numero circoscritto di materiali e prodotti impiegabili nel settore edilizio, si chiede di confermare che, ai fini della determinazione della percentuale richiesta e dell'attribuzione del relativo punteggio, possano essere computati anche: - prodotti dotati di altre etichette ambientali di Tipo I, conformi alla UNI EN ISO 14024 ed equivalenti all'Ecolabel UE; - prodotti corredati da dichiarazioni ambientali di Tipo III – EPD, conformi alla UNI EN ISO 14025 e, per i prodotti da costruzione, alla UNI EN 15804; - prodotti muniti di asserzioni ambientali autodichiarate di Tipo II, conformi alla UNI EN ISO 14021, purché adeguatamente documentate e verificabili. Tale chiarimento è richiesto anche alla luce dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dei vigenti CAM Edilizia, adottati con D.M. 24 novembre 2025, che, nella disciplina dei mezzi di prova delle prestazioni ambientali dei prodotti, contemplano differenti sistemi di etichettatura e dichiarazione ambientale, in relazione alla specifica categoria merceologica. Si chiede, pertanto, di confermare se le suddette certificazioni e dichiarazioni ambientali possano concorrere alla determinazione dell'incidenza percentuale prevista dal criterio W.2d1”.



3) “Con riferimento al criterio relativo alle proposte concernenti l’impiego di beni e prodotti provenienti da «filiera corta» o «chilometro zero», si chiede di chiarire: a) quale definizione debba essere assunta per «filiera corta» e «chilometro zero», specificando l’eventuale distanza massima, il numero dei passaggi della catena di approvvigionamento e il punto di origine dal quale calcolare la distanza; b) con quale modalità debba essere determinata l’«intensità quantitativa» dei materiali e delle forniture, precisando se la relativa incidenza debba essere espressa in termini di peso, volume, quantità o valore economico; c) quali documenti e mezzi di prova siano ritenuti idonei a dimostrare la provenienza, la tracciabilità e l’effettiva brevità della filiera; d) se la prossimità geografica costituisca un elemento autonomamente premiante oppure se la valutazione debba riguardare principalmente i benefici ambientali effettivamente conseguibili attraverso le modalità di approvvigionamento proposte; e) se possano essere positivamente valutati anche materiali e forniture provenienti da stabilimenti collocati oltre l’eventuale distanza assunta quale riferimento per la filiera corta, qualora la proposta preveda una catena di approvvigionamento tracciabile e contenuta, nonché modalità logistiche idonee a determinare benefici ambientali documentabili in termini di riduzione delle emissioni, ottimizzazione dei trasporti, diminuzione dei viaggi e dei relativi impatti sulla circolazione stradale e risparmio energetico. Tale chiarimento è richiesto tenuto conto che i CAM Edilizia vigenti, adottati con D.M. 24 novembre 2025, non ripropongono lo specifico criterio premiante relativo alla filiera corta e che, ai sensi degli artt. 57 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.5 al medesimo decreto, gli eventuali criteri ambientali ulteriori devono essere connessi all’oggetto dell’appalto, proporzionati, oggettivamente verificabili e tali da non determinare vantaggi fondati sulla mera provenienza geografica dei prodotti.” Cordiali saluti

Risposta

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce quanto segue:

- 1) La categoria OG11 (impianti tecnologici) è subappaltabile al 100% in quanto categoria scorporabile.
- 2) Ai fini del criterio W.2d1 concorrono, per equivalenza, le etichette ambientali di Tipo I equivalenti all'Ecolabel UE, le EPD di Tipo III (UNI EN ISO 14025 / UNI EN 15804) e le asserzioni di Tipo II (UNI EN ISO 14021) documentate e verificabili, con incidenza calcolata sul valore economico.
- (3) Il criterio W.2d2 «filiera corta/chilometro zero» si applica in senso eurounitariamente conforme: rilevano i benefici ambientali effettivi e verificabili della catena di approvvigionamento e non la mera provenienza geografica, con positiva valutabilità anche di forniture da stabilimenti distanti che assicurino benefici ambientali documentati

Quesito 21:

Buongiorno, si chiede conferma se il richiamato Computo Metrico Estimativo delle opere offerte relative alle migliorie, di cui al riferimento al capo b “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” in pagina 32 del disciplinare di gara, debba formare allegazione in busta economica. Grazie

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce che il computo metrico delle migliorie va inserito nella sola busta C – Offerta economica, restando la busta B priva di ogni dato economico a pena di esclusione.



**Quesito 22:**

Con riferimento al criterio W.2d1, relativo all'utilizzo di beni con marchio di qualità ecologica europea Ecolabel, si chiede di chiarire se, considerata la limitata disponibilità di prodotti da costruzione dotati di tale marchio per alcune categorie merceologiche previste dall'appalto, sia possibile fare riferimento anche a certificazioni ambientali equivalenti o similari.

A titolo esemplificativo, si chiede se possano essere considerate ammissibili certificazioni quali EPD conforme a ISO 14025 e EN 15804, certificazioni ambientali di Tipo I conformi alla ISO 14024, FSC/PEFC per prodotti lignei, o altre certificazioni ambientali riconosciute dai CAM Edilizia, purché riferite ai materiali effettivamente impiegati e accompagnate da idonea documentazione tecnica.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce che ai fini del criterio W.2d1 concorrono, per equivalenza, le etichette ambientali di Tipo I equivalenti all'Ecolabel UE, le EPD di Tipo III (UNI EN ISO 14025 / UNI EN 15804) e le asserzioni di Tipo II (UNI EN ISO 14021) documentate e verificabili, con incidenza calcolata sul valore economico.

Quesito 23:

L'elaborato del progetto architettonico "**MUCAP_NA E AR PRJ_INT PLN 00 155 r00**" con titolo "**Piano secondo - RAMPA**" riporta le sezioni della rampa e dell'impalcato sopraelevato in acciaio con la seguente testuale indicazione "**Impalcato in acciaio consultare progetto strutturale**".

Il progetto strutturale non contiene tavole o disegni dedicate al suddetto impalcato. Si chiedono chiarimenti

Si richiede una risposta di natura tecnica.

Riscontro:

Si veda la tav **MUCAP_NA E ST PRJ_CVR PLN 00228 r00**

Quesito 24:

Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai punti W.2c1 e W.2c2 e ai relativi limiti dimensionali (max 6 pagine A4 e 5 pagine A3):

1. Uso dei CV e Conteggio Pagine (W.2c1): Si chiede se le qualifiche e l'esperienza specifica del personale (*Direttore Tecnico, Direttore di Cantiere e staff*) possano essere descritte nei Curriculum Vitae allegati, e se tali CV siano esclusi dal computo del limite massimo di pagine (6 A4 + 5 A3).

2. Soggetti dell'esperienza (W.2c1 e W.2c2): Si chiede di chiarire se la relazione e le n. 5 esperienze pregresse debbano riguardare la storia della singola Impresa concorrente, oppure le esperienze personali e curriculari dei singoli professionisti indicati per la commessa (anche se maturate presso altre aziende).

3. Cumulo delle 5 esperienze (W.2c2): Si chiede di confermare che il requisito delle n. 5 esperienze sia da intendersi come complessivo per l'intero team proposto e non individuale per ciascun componente.

4. Si richiede l'integrazione dell'elaborato **077 MUCAP NA E RES AB PLN 00 077 00** **Progetto Infissi con areazione – Tipologico** in quanto risulta mancante.



Riscontro:

In Riscontro al quesito di cui sopra si precisa quanto segue:

1. In ordine al primo punto si chiarisce che le qualifiche e l'esperienza specifica del personale (*Direttore Tecnico, Direttore di Cantiere e staff*) dovranno essere indicate nella relazione descrittiva prevista dall'art. 17 del Disciplinare di gara. Gli eventuali CV allegati sono esclusi dal computo del limite massimo di pagine previsto.
2. In ordine al secondo punto si chiarisce che le n. 5 esperienze pregresse devono riguardare l'Impresa concorrente;
3. In ordine al terzo punto si rinvia a quanto risposto al quesito n. 8;
4. Si veda tav: MUCAP_NA_E_RES_AB_PLN_00_076_00

Quesito 25:

Relativamente alla gara in oggetto, con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti:

- Si prega di confermare se il Computo Metrico delle migliorie debba essere **estimativo**, considerato che l'art. 17 del Disciplinare di gara stabilisce che: *“La realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica non potrà in alcun modo comportare l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori rispetto al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in gara né il diritto al riconoscimento di maggiori oneri”*.

- Tenuto conto che l'art. 2.28.1) recante “Clausole di revisione prezzi” del Capitolato Speciale di Appalto e l'art. 3.3 recante “Revisione dei prezzi” del Disciplinare di gara hanno contenuto differente, si prega di confermare che la norma prevalente è quella contenuta nel CSA in quanto conforme all'art. 60 del D.lgs n. 36/2023, norma imperativa ed inderogabile.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Riscontro

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa quanto segue:

1. In ordine al primo punto si chiarisce che il computo metrico delle migliorie va inserito nella sola busta C – Offerta economica, restando la busta B priva di ogni dato economico a pena di esclusione.
2. In ordine al secondo punto si conferma che la norma prevalente è quella contenuta nel CSA cui il disciplinare rinvia.

Quesito 26:

Con riferimento al sub-criterio W.2d1, che prevede l'indicazione della quota di beni utilizzati nell'appalto in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione del criterio e del calcolo della relativa incidenza, possano essere considerati ammissibili anche prodotti muniti di certificazioni ambientali quali Natureplus o ANAB-ICEA, ovvero prodotti per i quali sia documentalmente attestata la conformità ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi, purché sia dimostrata l'equivalenza dei requisiti ambientali rispetto a quelli previsti dal marchio Ecolabel per la specifica categoria di prodotto.

Si chiede pertanto di confermare se tali certificazioni o attestazioni possano essere riconosciute, previa adeguata documentazione tecnica, quali mezzi di prova equivalenti ai fini del sub-criterio



W.2d1, oppure se il punteggio sia riservato esclusivamente ai beni formalmente muniti del marchio Ecolabel dell'Unione europea.

Riscontro

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce che ai fini del criterio W.2d1 concorrono, per equivalenza, le etichette ambientali di Tipo I equivalenti all'Ecolabel UE, le EPD di Tipo III (UNI EN ISO 14025 / UNI EN 15804) e le asserzioni di Tipo II (UNI EN ISO 14021) documentate e verificabili, con incidenza calcolata sul valore economico.

Quesito 27:

QUESITO 1 – Contrasto tra le disposizioni del Disciplinare in materia di Computo Metrico Estimativo delle proposte migliorative

Con la presente si chiede un chiarimento in merito a un contrasto testuale riscontrato tra due disposizioni del Disciplinare di gara, relative alla collocazione del Computo Metrico Estimativo delle proposte migliorative.

L'art. 19, lett. b) "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare prevede testualmente che: "Tutte le migliorie proposte dovranno essere corredate da un apposito Computo Metrico Estimativo delle opere offerte, redatto con le medesime modalità del computo metrico di progetto. I prezzi unitari dovranno essere desunti dal Prezzario Regionale vigente; in caso di lavorazioni non previste, il concorrente dovrà procedere alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi analitica, garantendo che ogni prestazione aggiuntiva sia analizzata a misura e priva di oneri riflessi per la Stazione Appaltante". Tale computo, per espressa previsione, deve quindi essere completo di prezzi unitari e importi, ed è collocato tra la documentazione della Busta B — Offerta Tecnica.

L'art. 23 "Apertura delle Buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche" del medesimo Disciplinare prevede, quale autonoma causa di esclusione, che: "L'offerta è esclusa in caso di: mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica".

Le due disposizioni appaiono, a un primo esame, in contrasto tra loro: l'art. 19, lett. b) richiede espressamente l'inserimento nell'offerta tecnica di un documento (il Computo Metrico Estimativo) contenente prezzi unitari e importi economici, mentre l'art. 23 sanziona con l'esclusione l'inserimento di "elementi concernenti il prezzo" nell'offerta tecnica.

Si chiede pertanto di chiarire:

se, in deroga al divieto generale di cui all'art. 23, l'inserimento del Computo Metrico Estimativo completo di prezzi unitari e importi, così come richiesto dall'art. 19 lett. b), sia effettivamente ammesso nella Busta B senza determinare l'esclusione dell'operatore economico

QUESITO 2 – Completezza della documentazione del progetto esecutivo posto a base di gara

Con la presente si chiede un chiarimento in merito alla completezza della documentazione di progetto esecutivo posta a base di gara.

Nell'elaborato "Relazione Tecnica Generale" (MUCAP_NA_E_0_GEN_REP_00_005) si fa espresso e reiterato riferimento all'allegato "ARC_PRD – Abaco Prodotti e Materiali", indicato testualmente come contenente "le soluzioni dettagliate, comprensive di specifiche tecniche, schede prodotto, certificazioni e dettagli costruttivi" e definito come elaborato "che costituisce parte integrante del progetto esecutivo". Il medesimo allegato viene richiamato anche in relazione alle specifiche da rispettare per la realizzazione dei mock-up di cantiere.



A seguito di un'attenta verifica di tutta la documentazione resa disponibile per la presente procedura, lo scrivente operatore economico non è riuscito a reperire l'elaborato "ARC_PRD – Abaco Prodotti e Materiali

Si chiede pertanto:

1. di confermare se l'elaborato "ARC_PRD – Abaco Prodotti e Materiali" sia stato effettivamente predisposto e faccia parte del progetto esecutivo posto a base di gara;
2. in caso affermativo, di provvedere alla sua pubblicazione tra gli elaborati di gara, trattandosi di documento espressamente qualificato come "parte integrante" del progetto e necessario per la corretta formulazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri di valutazione relativi a materiali, prodotti e finiture (W.2b)

RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si evidenzia che l'elaborato "ARC_PRD – Abaco Prodotti e Materiali" costituisce, per espressa indicazione della stessa Relazione Tecnica Generale, riferimento tecnico essenziale per la selezione di materiali, prodotti e finiture e per la formulazione delle proposte migliorative richieste in sede di offerta tecnica. La sua mancata messa a disposizione impedisce agli operatori economici di acquisire piena conoscenza di un elemento della documentazione di gara qualificato come "parte integrante del progetto esecutivo", con conseguente pregiudizio per la corretta e consapevole predisposizione dell'offerta tecnica.

Alla luce di quanto sopra, si chiede formalmente che, contestualmente alla pubblicazione dell'elaborato mancante (o dei chiarimenti sostitutivi di cui al punto, la stazione appaltante disponga una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, tale da garantire a tutti i concorrenti un termine adeguato all'esame della documentazione integrata e per l'eventuale conseguente revisione della proposta tecnica.

Si resta in attesa dei chiarimenti richiesti e degli eventuali conseguenti provvedimenti della Stazione Appaltante.

Riscontro

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa quanto segue:

1. In ordine al primo punto si chiarisce che il computo metrico delle migliorie va inserito nella sola busta C – Offerta economica, restando la busta B priva di ogni dato economico a pena di esclusione.
2. In ordine al secondo punto si precisa che l'elaborato "ARC_PRD_Abaco Prodotti e Materiali" per mero errore materiale citato a pag. 110, riga 9, della Relazione Tecnica Generale non fa parte della documentazione progettuale, che è stata integralmente resa disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale. La corretta e compiuta individuazione dei prodotti e dei materiali oggetto dell'appalto, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, quantità e prezzi, è integralmente ricavabile dagli elaborati contabili del progetto esecutivo — segnatamente il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco dei Prezzi Unitari, le Analisi dei Prezzi ove presenti e le relative Specifiche Tecniche di Capitolato
3. In ordine al terzo, fermo quanto sopra chiarito, la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte non può allo stato trovare accoglimento

**Quesito 28:**

“Con riferimento all’Allegato F – Nomina responsabile esterno GDPR, inserito tra i documenti da produrre nella Busta A, si chiede di chiarire le modalità di compilazione e sottoscrizione dello stesso da parte del concorrente, considerato che il modello: (i) reca al proprio interno la dicitura “Allegato E”; (ii) è formulato quale atto di nomina da parte del Responsabile del trattamento della Stazione appaltante; (iii) richiede l’indicazione del contratto/convenzione, non ancora stipulato nella fase di partecipazione alla gara.

Si chiede, in particolare, di confermare se il concorrente debba compilare i dati del proprio legale rappresentante e sottoscrivere esclusivamente lo spazio riservato al “Responsabile esterno”, rinviando la sottoscrizione della Stazione appaltante all’eventuale aggiudicazione

Riscontro

In riscontro al quesito di cui sopra si conferma che l’allegato va compilato nominando il l.r.p.t. dell’impresa e/o un soggetto dallo stesso delegato quale responsabile esterno del trattamento dei dati.

Quesito 29:

Spettabile Stazione Appaltante,

si sottopone alla Vs. attenzione il seguente chiarimento per il SUB-CRITERIO W.2D:

ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, si chiede di confermare se sia possibile individuare materiali ed elementi ecocompatibili dotati di marchio EU Ecolabel oppure in alternativa di certificazioni equivalenti.

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce che ai fini del criterio W.2d1 concorrono, per equivalenza, le etichette ambientali di Tipo I equivalenti all'Ecolabel UE, le EPD di Tipo III (UNI EN ISO 14025 / UNI EN 15804) e le asserzioni di Tipo II (UNI EN ISO 14021) documentate e verificabili, con incidenza calcolata sul valore economico.

Quesito 30:

Buonasera, con la presente si chiede se è possibile ricevere il computo metrico in formato editabile .dcf Grazie Cordiali saluti

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che i formati dei documenti resi disponibili per la partecipazione sono esclusivamente quelli pubblicati in sede di gara.

Quesito 31:

Gentilissimi,

le categorie poste a base di gare sono espresse in Percentuale e Importi come indicato negli atti di gara che si riportano di seguito:

L’importo a base di gara indicato nella tabella su esposta è da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte



e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3.1. Categorie e classifiche:

Categoria Prevalente: OG2 – Class VII - 63,50 %

Categoria scorporabile: OS-2A – Class IV - 8,185 %

Categoria scorporabile: OG11 – Class V - 23,238 %

Categoria scorporabile: OS-25 – Class I - 0,295 %

Categoria scorporabile: OS-6° - Class III - 4,338 %

Essendo le stesse al netto degli oneri per la sicurezza il totale non è pari a 100% bensì **99,556%** in quanto il confronto non è effettuato con *A) Importo lavori* derivante dalla somma delle stesse ma con *A+B) Importo complessivo* che contiene anche *B) Oneri per la sicurezza*.

Di conseguenza si **chiede**:

- la quota percentuale mancante corrispondente a circa il 0,45% dell'importo *B) Oneri per la sicurezza*, come la si deve distribuire tra le varie categorie e importi indicate al n. 1,2,3,4,5 per conoscere esattamente l'importo preciso del magistero da coprire di ogni singola categoria, in quanto andando anche a distribuire l'importo *B) Oneri per la sicurezza* per ogni singola categoria indicate al n. 1,2,3,4,5 con le stesse percentuali corrispondenti indicate nella tabella sopra indicata, risulta una sempre un residuo economico di poche centinaia di euro risultante dal rapporto tra *B) Oneri per la sicurezza* e *A+B) Importo complessivo* in quanto tutti gli importi delle categorie indicate al n. 1,2,3,4,5 sono stati rapportati all'importo *A+B) Importo complessivo* che tiene in conto anche l'importo *B) Oneri per la sicurezza* e non all'importo *A) Importo lavori*.

In conclusione, si chiede, per agevolare tutti i partecipanti alla gara una tabella con percentuali e importi di ogni singolo magistero da dover soddisfare ai fini della partecipazione alla gara.

Riscontro

Per maggiori dettagli si consulti l'elaborato incidenza della sicurezza :MUCAP_NA_E O GEN BOQ00 016.2 r00

Quesito 32:

Relativamente al modello di Nomina responsabile esterno GDPR, si chiede di confermare che possa essere indicato il nominativo di un soggetto persona giuridica anziché persona fisica.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Riscontro

In riscontro al quesito di cui sopra si conferma ai sensi del GDPR la possibilità di nomina di una persona giuridica.

Quesito 33:

Si rinnova la possibilità di avere il chiarimento inviato in data 6 agosto 2026.

Si chiede anche l'eventualità di poter considerare una proroga alla scadenza della gara.

si riformula il quesito già inviato

Con riferimento al punto 19.b del Disciplinare di Gara ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), laddove viene richiesto che le migliori siano corredate da un apposito Computo Metrico Estimativo





con l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente e l'analisi dei nuovi prezzi, si formulano le seguenti osservazioni.

Riteniamo che tale prescrizione presenti profili di criticità e possibili refusi in quanto l'offerta tecnica ha natura esclusivamente qualitativa e descrittiva; l'introduzione di computi metrici estimativi, prezzi unitari e analisi prezzi introduce elementi di natura economica all'interno della busta tecnica, in potenziale contrasto con il principio di segretezza dell'offerta economica e di non commistione..

Tanto premesso, si chiede alla gentile Stazione Appaltante di confermare che trattasi di refuso e che, la richiesta del computo metrico estimativo debba intendersi integralmente stralciata dalle prescrizioni dell'offerta tecnica, essendo l'offerta stessa valutabile sulla base delle sole relazioni tecniche descrittive ed elaborati grafici.

Cordiali saluti

Grazie

Riscontro

In riscontro al quesito si chiarisce che il computo metrico delle migliorie va inserito nella sola busta C – Offerta economica, restando la busta B priva di ogni dato economico a pena di esclusione.

Quesito 34:

Si chiede il seguente chiarimento relativamente all'allegato E "atto di nomina responsabile esterno GDPR":

trattandosi di nomina da parte del Direttore Generale del Museo e REal Bosco di Capodimonte da conferire all'aggiudicatario, si prega di chiarire quale "contratto/convenzione" inserire a corredo del modello.

Nel ringraziare per la cortese attenzione si porgono distinti saluti

Riscontro

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che occorre indicare nell'allegato F unicamente il nominativo del soggetto designato al trattamento dei dati. Il riferimento del contratto verrà inserito in all'atto dell'eventuale aggiudicazione.

Quesito 35:

Con la presente si chiede il seguente chiarimento:

Per la categoria scorporabile OG11 (richiesta in classifica V) è possibile partecipare facendo la sommatoria della OG11 in possesso (III BIS) con le categorie OS28 (III Bis) e OS30 (V)?

si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra, rinviando a quanto già chiarito in risposta ai quesiti nn. 2 e 14. si precisa che il requisito OG11 classifica V può essere soddisfatto: (a) mediante possesso diretto, da parte di uno dei componenti, della qualificazione OG11 nella classifica adeguata (V), ovvero mediante somma di qualificazioni OG11 dei componenti del raggruppamento verticale che raggiunga — computato il quinto e fermo il minimo di un quinto per ciascuno — l'importo della categoria; (b) mediante subappalto necessario/qualificante della OG11 a impresa qualificata nella classifica adeguata da indicare obbligatoriamente in offerta e nel DGUE, nei limiti dell'art. 119 del Codice;



restando in ogni caso i requisiti delle scorporabili non possedute copribili con riferimento alla categoria prevalente OG2 entro i limiti di classifica.

Quesito 36:

Con riferimento ai criteri W2.a – “Qualità della struttura organizzativa del cantiere” e W2.b – “Qualità dell’intervento”, si chiede di confermare che, per ciascun criterio, la documentazione da presentare sia limitata a massimo 10 pagine di relazione e n. 2 tavole grafiche in formato A3.

Il chiarimento è richiesto in considerazione del diverso peso attribuito ai due criteri, pari a 13 punti per il W2.a e 42 punti per il W2.b.

Si chiede pertanto di precisare se, nonostante la significativa differenza di punteggio e la maggiore articolazione richiesta per il criterio W2.b, i suddetti limiti siano effettivamente i medesimi per entrambi i criteri.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara in ordine al numero massimo di pagine delle relazioni descrittive previste dall’art. 17.

Quesito 37:

Relativamente alla gara in oggetto, con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti:

- Si chiede di confermare che il “Modello B – Dichiarazione altri soggetti art. 94” possa essere rilasciato dal solo legale rappresentante con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice degli appalti.
- in caso di partecipazione in forma di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), si richiede se l’adempimento relativo alla nomina del Responsabile Esterno GDPR debba essere assolto mediante l’indicazione di una distinta figura per ciascuna delle imprese singolarmente componenti il costituendo RTI, oppure debba essere indicata la stessa figura dalle singole imprese componenti il RTI.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa quanto segue:

- In ordine al primo punto si conferma che l’allegato Modello B deve essere sottoscritto dal L.r.p.t. della società;
- In ordine al secondo punto si precisa che la nomina del Responsabile Esterno GDPR deve essere fatta da tutte le società partecipanti l’RTI;

Quesito 38:

Lo scrivente quale operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto a seguito della verifica della documentazione di gara rileva:

- a) la oggettiva complessità del progetto-offerta per il quale occorre eseguire una ampia ed analitica attività di progettazione e valutazione tecnica. Le caratteristiche del progetto tecnico in termini di vastità, dettaglio e profondità degli argomenti trattati, costituisce un onere rilevante sotto i profili tecnico ed economico che può giustificarsi solo se si hanno le condizioni di offrire e rispondere con



qualità appropriata. I tempi concessi, a partire dalla pubblicazione della gara fino alla sua scadenza attuale, non sono compatibili per una risposta qualitativamente adeguata;

b) la necessità di poter acquisire informazioni, di poter eseguire approfondite valutazioni economiche conseguenti alla dettagliata progettazione ed offerta tecnica di cui sopra ed indispensabili per poter presentare la migliore offerta tecnica ed economica;

c) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto sia eccessivamente stringente rispetto alle caratteristiche e complessità del progetto medesimo, così da comportare un grave rischio per la massima partecipazione e la massima concorrenza.

A fronte di quanto sopra prospettato siamo a richiedere una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte **di almeno 30 (trenta) giorni** da quella originariamente prevista, con conseguente possibilità di espletare la visita dei luoghi.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si evidenzia che allo stato la richiesta di proroga non può trovare accoglimento.

Quesito 39:

Con la presente si chiede a codesta spett.le Amministrazione conferma se l'allegato relativo alla nomina responsabile esterno GDPR è solo da firmare per accettazione.

Cordiali saluti

Riscontro:

In riscontro al quesito si rinvia al riscontro fornito ai quesiti nn. 28 e 32 in ordine alla compilazione del modello.

Quesito 40:

Buongiorno con la presente si richiede quanto di seguito:

"La Relazione Tecnica Generale (elaborato MUCAP_NA_E_0_GEN_REP_00_005_r00), al paragrafo 5.2.3 "Materiali, prodotti e soluzioni tecnologiche", dispone che «le soluzioni dettagliate, comprensive di specifiche tecniche, schede prodotto, certificazioni e dettagli costruttivi, sono contenute nell'allegato ARC_PRD - Abaco Prodotti e Materiali, che costituisce parte integrante del progetto esecutivo» e che «tutte le soluzioni tecnologiche adottate dovranno rispettare le specifiche contenute nell'allegato ARC_PRD». Lo stesso allegato è richiamato nel medesimo paragrafo quale riferimento per la documentazione tecnica da produrre a corredo dei mock-up.

L'elaborato ARC_PRD non risulta presente nella documentazione del progetto esecutivo pubblicata sulla piattaforma e non è censito nell'Elenco Elaborati (MUCAP_NA_E_MN_GEN_LOD_00_001_r00).

Si chiede di precisare se il richiamo all'allegato ARC_PRD costituisca un refuso e, in tal caso, a quale specifico elaborato del progetto esecutivo debba intendersi riferito per le specifiche tecniche, le schede prodotto e le certificazioni dei materiali e dei prodotti previsti. In caso contrario, si chiede di renderlo disponibile."

**Riscontro:**

In riscontro al quesito si precisa che l'elaborato “ARC_PRD_Abaco Prodotti e Materiali” per mero errore materiale citato a pag. 110, riga 9, della Relazione Tecnica Generale non fa parte della documentazione progettuale, che è stata integralmente resa disponibile sulla piattaforma di approvvigionamento digitale. La corretta e compiuta individuazione dei prodotti e dei materiali oggetto dell'appalto, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, quantità e prezzi, è integralmente ricavabile dagli elaborati contabili del progetto esecutivo — segnatamente il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco dei Prezzi Unitari, le Analisi dei Prezzi ove presenti e le relative Specifiche Tecniche di Capitolato

Quesito 41:

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, in particolare, al requisito relativo al possesso della **“Certificazione sulla parità di genere rilasciata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022”**, la scrivente, in qualità di **Consorzio**, chiede un chiarimento in merito alla corretta individuazione del soggetto che deve essere in possesso della predetta certificazione.

Nello specifico, si chiede di confermare se, nel caso di partecipazione alla gara da parte di un **Consorzio che indica una propria consorziata quale impresa esecutrice**, sia sufficiente che la certificazione UNI/PdR 125:2022 sia posseduta dalla **consorziata indicata quale esecutrice**, oppure se la stessa debba necessariamente essere posseduta direttamente dal **Consorzio partecipante**.

Si chiede, pertanto, di voler precisare se il requisito possa essere soddisfatto mediante il possesso della certificazione da parte della consorziata designata per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui la stessa PDR debba essere posseduta esclusivamente dal consorzio partecipante chiediamo se possibile avvalimento premiale.

In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si precisa che il requisito della certificazione UNI/PdR 125:2022 è elemento premiale (W.2e.1, 2 punti) e non requisito di ammissione. Per il consorzio stabile il punteggio spetta se la certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrice.

Quesito 42:

Con riferimento alla prescrizione riportata a pag. 32 del Disciplinare di gara, secondo cui “Tutte le migliorie proposte dovranno essere corredate da un apposito Computo Metrico Estimativo delle opere offerte”, con indicazione dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Regionale vigente ovvero determinati mediante analisi di nuovi prezzi, si chiede di chiarire le modalità di predisposizione e presentazione di tale elaborato.

Si evidenzia, infatti, che il suddetto Computo Metrico Estimativo non risulta espressamente indicato tra i documenti richiesti e non viene inoltre individuato quale allegato autonomo dell'offerta, né viene



indicato uno specifico campo di caricamento nel quale debba essere inserito. La prescrizione risulta pertanto richiamata unicamente a pag. 32, nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Considerato che un Computo Metrico Estimativo, per sua natura, comporta l'indicazione di prezzi unitari e importi economici e che tali elementi non dovrebbero essere anticipati nell'offerta tecnica, si chiede di precisare se il computo richiesto debba effettivamente contenere prezzi e importi e, in caso affermativo, in quale busta, allegato o specifico slot della piattaforma debba essere inserito, al fine di evitare qualsiasi commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si chiarisce che il computo metrico delle migliorie contenente prezzi e importi va inserito nella sola busta C – Offerta economica, restando la busta B priva di ogni dato economico a pena di esclusione.

Quesito 43:

Spett.le PA, tra i doc di gara non vi è evidenza del file del DGUE. Potreste, cortesemente, indicarci il link dove poterlo scaricare?

Grazie.

Cordiali saluti

Riscontro:

In riscontro al quesito di cui sopra si evidenzia che il link è presente all'interno del Disciplinare;

Quesito 44:

Con la presente siamo a chiedere quanto di seguito:

*Nel Disciplinare di gara in pagina 29, nella descrizione della relazione sulla qualità dell'intervento, si fa riferimento a "migliorare le proposte tecniche per le **porte antincendio**". Successivamente, in pagina 34 dello stesso disciplinare, nella tabella riepilogativa dei criteri e sub-criteri, in corrispondenza del sub-criterio **W.2b5** si riporta "Qualità della soluzione tecnica proposta per le porte antincendio conformi alle normative vigenti e valutazione della qualità complessiva della soluzione proposta **per porte in vetro (antincendio e non)**, con attenzione all'integrazione architettonica, alla sicurezza e alla durabilità.". Si chiede pertanto un ulteriore chiarimento sull'oggetto della miglioria, se riguarda tutte le porte in vetro o solo le porte vetrate tagliafuoco.*

distinti saluti

Riscontro:

Riguarda tutte le porte in vetro.

IL RUP
Arch. Rosalia D'Apice

